

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4762

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOSELLO, MACERATINI, MANTICA, CENTARO, COSTA, GRECO, PASTORE, PREIONI, VENTUCCI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SERENA, SERVELLO, SPECCHIA, SILIQUINI, TURINI, VALENTINO e ZAMBRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2000

Modifica degli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di compensabilità, da parte dei contribuenti, dei propri crediti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. - Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che «le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati».

La riscossione provvisoria dei tributi (ovvero dei maggiori tributi risultanti da accertamenti non ancora definitivi) è prevista, in percentuali diverse, anche dai provvedimenti istitutivi dei tributi indiretti: ad esempio, per quanto riguarda l'IVA, dall'articolo 60, secondo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per quanto riguarda l'imposta di registro, dall'articolo 56, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; per quanto riguarda le imposte sulle successioni e donazioni dall'articolo 40, comma 2, prima parte, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In questi casi, tuttavia, l'imposta e gli interessi non vengono iscritti a ruolo, ma devono essere versati direttamente dal contribuente, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative prescritte dalla normativa vigente.

Le norme che regolano il procedimento contenzioso, in sede tributaria, stabiliscono la provvisoria esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalle commissioni tributarie. La relativa disciplina è contenuta nell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 546, e alla stessa è data concreta attuazione (cfr. circolare ministeriale 23 aprile 1996, n. 98/E.) mediante iscrizione a ruolo delle somme conseguentemente dovute.

L'articolo 68, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dispone viceversa che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, il tributo corrisposto in eccesso deve essere rimborsato d'ufficio (cioè senza la necessità di un'apposita istanza di rimborso) con i relativi interessi, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza (cfr. circolare ministeriale 23 aprile 1996, n. 98/E).

Il Ministero delle finanze ha più volte invitato gli Uffici a provvedere con sollecitudine, dopo la pronuncia di sentenze delle commissioni tributarie favorevoli al contribuente, al rimborso delle imposte riscosse a titolo provvisorio.

Si ricordi, ad esempio, la risoluzione n. 1/1263 del 31 marzo 1993, la risoluzione n. 11-3-2956/94 del 4 maggio 1994, la risoluzione n. 4923 del 28 ottobre 1994, oltre che la nota n. 2165 della Direzione centrale riscossione, servizio II, divisione III del 7 giugno 1995, la circolare n. 249/E del 21 settembre 1995, la lettera circolare n. 284/E del 15 dicembre 1995, e - più recentemente - le risoluzioni n. 224/E del 30 novembre 1999 e n. 46/E del 10 aprile 2000, con le quali si è invitato gli Uffici a provvedere al rimborso, prescindendo dalla notifica della sentenza.

Di analogo tenore sono le istruzioni impartite da alcune Direzioni regionali delle entrate.

Si vedano, al proposito, le note n. 95131806 del 10 ottobre 1995 e

n. 97156089 del 24 dicembre 1997 della Direzione regionale delle entrate del Piemonte, e la circolare n. 5-10241 dell'11 febbraio 2000 della Direzione regionale delle entrate della Lombardia.

Nonostante ciò, risulta che gli Uffici non provvedono a rimborsare d'iniziativa le imposte riscosse a titolo provvisorio e - su sollecitazione del contribuente - provvedono ad emettere decreti di liquidazione, che rimangono tuttavia inevasi per mancanza di fondi.

Si aggiungono, inoltre, casi concettualmente paradossali e, pur tuttavia, tanto frequenti da risultare sostanzialmente «normali». Se ne riferisce di uno, direttamente controllato in epoca recentissima. La Direzione regionale della Lombardia, emesso - a seguito di pronuncia della Commissione favorevole al contribuente e su sollecitazione dello stesso - un avviso di liquidazione del rimborso di imposte pagate in eccesso (alcune decine di milioni per INVIM), ha fatto seguire invito al ritiro del relativo importo (in misura provvisoriamente parziale, limitata alla sola parte capitale).

Il contribuente, recatosi presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d'Italia, si è sentito rispondere che il pagamento non risultava esigibile, giacchè i relativi fondi erano stati nel frattempo (quindici giorni!!) pignorati da parte di terzi.

Il funzionario responsabile alla Direzione regionale, richiesto di spiegazioni, confermava la circostanza definendo la stessa come «purtroppo consueta».

La iniquità di una tale condizione è, per i contribuenti interessati, di assoluta evidenza, senza - peraltro - che possa sostenersi la sussistenza di qualsivoglia principio di apprezzabile ragionevolezza.

Sembra dunque necessario ed opportuno introdurre una modifica all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel senso di consentire la compensazione - in analogia a quanto è già previsto che avvenga (fra altri) per i crediti di imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e

dell'IVA, giusto il disposto dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - anche di quelli liquidati dall'ufficio in ottemperanza al citato articolo 68, comma 2, nell'importo comunicato al contribuente.

Questo è quanto propone l'articolo 1 del presente disegno di legge, la cui approvazione perseguirà l'effettivo obiettivo del superamento dell'ostacolo della materiale carenza di fondi e della concreta attuazione del disposto di legge, senza perdere peraltro di vista il più generale e condivisibile traguardo di semplificazione, di cui è figlio il decreto legislativo medesimo, 9 luglio 1997, n. 241, le cui conseguenze non sono solo quelle della facilitazione del contribuente nell'adempimento dei propri doveri fiscali, ma anche quello dell'ottimizzazione del sistema di riscossione, attraverso la depressione dell'entità delle risorse ad esso riservate per il proprio intrinseco funzionamento.

Né il disegno di legge collide con le disposizioni di recente approvate in via definitiva dal Parlamento («Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente») e, in particolare, con l'articolo 8 del relativo testo.

Lo stesso si muove, infatti, in perfetta coerenza con il detto impianto, entro cui si colloca in termini di mera e parziale anticipazione (cfr. articolo 8, comma 8), limitando, peraltro, la propria portata ad un segmento assai ristretto, quale è quello della compensabilità dei soli crediti generati dalle pronunce giurisdizionali. Con una duplice ragione di sostenibilità: lo scarso impatto di sistema in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione (con riguardo agli interessi di questa) e la particolare odiosità (dal punto di vista del contribuente vittorioso in giudizio) di una condotta di sostanziale inadempimento alla pronuncia.

In identica direzione muove, peraltro, l'articolo 2 del disegno di legge che, intervenendo sul successivo articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, consentirà di creare un'ulteriore opportunità di

snellimento delle procedure riguardanti il recupero delle spese di contenzioso eventualmente liquidate in favore dei contribuenti.

L'articolo 3 introduce una norma transitoria tesa a garantire retroattività alle disposizioni e sarebbe, invero, pletorico indugiare

in un qualsiasi commento al relativo contenuto, stante la sua palmare evidenza.

L'articolo 4 disciplina, infine, l'immediata entrata in vigore delle nuove norme già nel giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. Il comma 2 dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

«2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza o può essere fatto valere dal contribuente, nell'ammontare liquidato dall'ufficio e dallo stesso comunicatogli, ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute operate in veste di sostituto d'imposta. Può essere, infine, fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le somme, comprese le spese di giudizio, liquidate dalla commissione possono essere fatte valere dal contribuente, an-

che in sede di acconto, ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute operate in veste di sostituto d'imposta. Possono essere, infine, fatte valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano ai crediti sorti successivamente a tutto il 31 dicembre 1995.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

